



*Direzione Generale Promozione
Investimenti e Innovazione per il Turismo*



Spett.le Direzione Generale Personale e Affari legali

alla c.a.

**del Direttore Generale
Dott. Fabio LE DONNE**

**Del Dirigente Ufficio III
Affari legali, contenzioso e procedimenti disciplinari
Dott. Alessandro Ortolani**

PEC: dg.agru@pec.ministeroturismo.gov.it

OGGETTO: Affare legale n. 002895/2026 – Ricorso al TAR Lazio proposto da PORDOI S.P.A. avverso decreti del Ministero del Turismo prot. DG Valorizzazione REG. GEN. 264380/2025, 264763/2025 e 267769/2025 – Procedura valutativa Avviso Impianti di Risalita 2024

Con ricorso notificato in data 19 gennaio 2026, la società Pordoi S.p.A. ha impugnato innanzi al TAR Lazio i provvedimenti in epigrafe relativi alla procedura valutativa a graduatoria per la concessione di contributi a valere sul "Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale" di cui all'Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024.

La ricorrente, collocatasi alla posizione 62 della graduatoria finale con un punteggio complessivo di 60 punti, lamenta l'erronea attribuzione del punteggio, asserendo di aver diritto a 90 punti base oltre a 8 punti premiali (per un totale di 98 punti). La ricorrente contesta altresì, in via subordinata, la legittimità del ricorso al sorteggio per la definizione delle posizioni ex aequo, nonché la riduzione della dotazione finanziaria disponibile.

SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO

I MOTIVO: Violazione e/o errata applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, dell'Avviso Pubblico. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Errata attribuzione del punteggio.

II MOTIVO (subordinato): Violazione dell'art. 12 L. n. 241/1990, dell'art. 1, comma 1, L. n. 241/1990 e dell'art. 97, comma 2, Cost. Eccesso di potere per inammissibile modifica postuma della lex specialis – Illegittimità del sorteggio per le situazioni di parità di punteggio.

Sul I motivo di ricorso (errata attribuzione del punteggio)

Dal Verbale n. 5 del 2 luglio 2025, relativo alla seduta n. 20/134 del 2 luglio 2025 (ID istanza 49565), emerge che la Commissione di valutazione ha attribuito il punteggio sulla base della documentazione effettivamente prodotta e della sua qualificazione tecnico-giuridica:



CRITERIO	RICHIESTO	ATTRIBUITO	MOTIVAZIONE
A1 - Impegni bancari	20 punti	20 punti	Delibera/lettera bancaria riconosciuta
A2 - DSCR	30 punti	30 punti	DSCR 2,67 \geq 1
B1 - Cantierabilità	30 punti	10 punti	Preventivo di spesa, non progetto esecutivo
B1 - Autorizzazioni	10 punti	0 punti	Parere VIA non qualificabile come autorizzazione
TOTALE BASE	90 punti	60 punti	
Premiali	8 punti	0 punti	Nessun criterio premiale riconosciuto

La Commissione, organo tecnico composto da rappresentanti di tre Ministeri (Turismo, MEF e MIT), ha esercitato la propria discrezionalità tecnica nella qualificazione della documentazione prodotta. L'Avviso distingue chiaramente tra "delibera bancaria" (20 punti) e "lettera di impegno" (10 punti), così come tra "progetto esecutivo" (30 punti) e "preventivo di spesa" (10 punti). La mera autodichiarazione del richiedente circa la natura della documentazione non vincola la Commissione, cui spetta la verifica sostanziale della stessa.

Con specifico riferimento al criterio B1, la ricorrente sostiene di aver prodotto un "progetto esecutivo" meritevole di 30 punti. Tuttavia, la Commissione ha legittimamente qualificato la documentazione tecnica presentata come "preventivo di spesa", attribuendo i corrispondenti 10 punti. Tale valutazione rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione, che ha esaminato la sostanza della documentazione e non la mera denominazione attribuita dalla ricorrente.

Quanto al parere di non assoggettabilità a VIA della Provincia di Belluno, si evidenzia che tale provvedimento - che esclude la necessità di sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale - non costituisce un'"autorizzazione, permesso, concessione, licenza, nulla osta o parere" ai fini dell'art. 13 dell'Avviso. Il parere di esclusione dalla VIA ha natura dichiarativa e non autorizzativa, attestando semplicemente che l'intervento non necessita di valutazione ambientale, senza abilitare all'esecuzione delle opere.

Con riguardo ai criteri premiali, la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di alcun punteggio nonostante le argomentazioni esposte nel Modulo A della domanda circa gli impatti positivi del progetto. Tuttavia, la mera illustrazione delle potenziali ricadute positive non è sufficiente per l'attribuzione di punteggi premiali, essendo necessaria la produzione di documentazione tecnico-illustrativa specifica, corredata da elementi probatori concreti, idonea a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di premialità di cui all'Allegato I, lett. c).iii) dell'Avviso. La Commissione ha applicato criteri uniformi a tutte le domande, riconoscendo punteggi premiali solo ove effettivamente comprovati.

La giurisprudenza consolidata (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, n. 3401/2021; TAR Lazio, Sez. III, n. 8234/2023) riconosce alla Commissione ampia discrezionalità tecnica nella valutazione della documentazione, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, non ravvisabili nel caso di specie.



Sul II motivo di ricorso (sorteggio ex aequo)

In assenza di criteri differenziali previsti dall'Avviso per le situazioni di parità di punteggio, l'Amministrazione ha legittimamente convocato una sessione pubblica di sorteggio (nota prot. 262568/25 del 14 novembre 2025) per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio. Tale soluzione è conforme ai principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

La ricorrente sostiene che l'ordine cronologico di presentazione delle domande avrebbe dovuto costituire il criterio di prevalenza. Tuttavia, l'Avviso non prevedeva alcun criterio preferenziale basato sulla tempestività di presentazione, né tale criterio poteva essere introdotto ex post dall'Amministrazione senza violare il principio della par condicio dei partecipanti.

Si evidenzia, peraltro, che il motivo di ricorso è **carente di interesse concreto e attuale**. Invero, con un punteggio di 60 punti, la ricorrente non avrebbe comunque avuto accesso al finanziamento, essendo la soglia minima per l'area montana delle Alpi fissata a 65 punti (come risulta dall'Allegato 1 del Decreto direttoriale prot. 267769/2025). Il sorteggio ha inciso esclusivamente sull'ordine delle domande nell'Allegato 2 (soggetti ammessi ma non finanziati per incapienza del fondo), senza alcuna concreta possibilità di modifica della posizione sostanziale della ricorrente.

La ricorrente afferma che la diversa posizione nell'Allegato 2 inciderebbe sulle possibilità di beneficiare di eventuali "rinvenienti disponibilità di risorse". Tale interesse è tuttavia meramente eventuale e ipotetico, subordinato a circostanze future e incerte (rinunce, revoche, economie di spesa), e pertanto inidoneo a radicare un interesse attuale e concreto all'impugnazione.

Sulla riduzione della dotazione finanziaria

La riduzione del plafond da € 229.512.474,24 a € 161.763.674,24 è ampiamente motivata nel Decreto di concessione prot. 267769/2025, che richiama:

- le determinazioni contabili successive all'adozione dell'Avviso;
- la riduzione dei residui di lettera f) rideterminati in € 18.806.308,42;
- la riserva di € 5.000.000,00 per l'intervento funivia Stresa-Alpino-Mottarone;
- le disponibilità effettive risultanti dalle registrazioni contabili SICOGE.

La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 5621/2020) ammette pacificamente la rideterminazione del plafond in ragione delle effettive disponibilità di bilancio, trattandosi di procedura a graduatoria e non di gara con impegno contrattuale. L'art. 5 dell'Avviso indica le risorse "messe a disposizione", non garantisce l'integrale erogazione delle stesse.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

ALLEGATI

Via di Villa Ada, 55
00199 Roma
Tel: +39 06 170179067

dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it



1. Cartella compressa contenente tutti gli atti generali relativi all'Avviso e documentazione completa relativa ai lavori effettuati dalla Commissione.

d'ordine del Direttore Generale
Il Dirigente Ufficio I
Dott. Andrea Formicola
*documento firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs.82/2005*